



COMUNE DI RONCHIS
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP**
(art. 63 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 e s.m. ed. i.)

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 24/04/2012

Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 05/05/2014

INDICE

Capo primo – NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione del Canone**
- Art. 2 – Oggetto del regolamento**
- Art. 3 – Tipologia delle occupazioni e durata**
- Art. 4 – Oggetto del Canone ed esclusioni**
- Art. 5 – Soggetti obbligati al pagamento del Canone**

Capo secondo – PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 6 – Concessioni o autorizzazioni**
- Art. 7 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione**
- Art. 8 – Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di concessione o autorizzazione**
- Art. 9 – Istruttoria della domanda e conclusione del procedimento**
- Art. 10 - Contenuto della concessione o autorizzazione**
- Art. 11 – Revoca, modifica o sospensione della concessione o autorizzazione**
- Art. 12 – Rinuncia all’occupazione**
- Art. 13 – Decadenza della concessione o autorizzazione**
- Art. 14 – Nuova concessione o autorizzazione per subentro**
- Art. 15 – Rinnovo della concessione o autorizzazione**
- Art. 16 – Obblighi del concessionario**
- Art. 17 – Occupazioni d’urgenza**
- Art. 18 – Occupazioni abusive**

Capo terzo – TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

- Art. 19 – Graduazione delle tariffe – Classificazione del territorio**
- Art. 20 – Determinazione della tariffa di base**
- Art. 21 – Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività**
- Art. 22 – Misura delle occupazioni**
- Art. 23 – Determinazione del canone**
- Art. 24 – Agevolazioni**
- Art. 25 – Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

Capo quarto – MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – RIMBORSI – RISCOSSIONE COATTIVA

- Art. 26 – Modalità e termini di pagamento**
- Art. 27 – Penalità ed interessi**
- Art. 28 – Riscossione coattiva e rimborsi**
- Art. 29 – Funzionario responsabile**
- Art. 30 – Disposizioni finali e transitorie, entrata in vigore**

Capo primo – NORME GENERALI

Art. 1 – Istituzione del canone

1. A norma dell'art. 63 del D.Lgs.vo 15/12/1997 n. 446 e s.m. ed i., è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs.vo 15/12/1997 n. 446 e s.m. ed i., disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - la classificazione in categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - la procedura di contestazione per omesso versamento, gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 - i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3 – Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto o di una concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs.vo n. 285 del 30/04/1992 e s.m. ed i.. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.
4. Le concessioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumo effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 4 – Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a) innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, con l'eccezione delle occupazioni previste all'art. 25;
 - b) segnaletica relativa alla circolazione stradale;
 - c) passi carrabili ed accessi a raso, nonché gli accessi in genere;
 - d) posteggi e accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - e) occupazioni effettuate con tende fisse o retrattili, balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
 - f) occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, le aste delle bandiere;
 - h) occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette;
 - i) occupazioni permanenti realizzate con griglie, intercapedini e bocche di lupo;
 - j) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in concessione;
 - k) occupazioni con veicoli nelle aree a ciò destinate;
 - l) occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - m) occupazioni con impianti pubblici adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione;
 - n) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
 - o) occupazioni temporanee e permanenti di spazi con insegne ed impianti pubblicitari in genere soggetto all'imposta comunale sulla pubblicità;
 - p) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e s.m. ed i., per le specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, purché da queste non vengano tratte, nemmeno indirettamente, utilità economiche; per gli enti religiosi, l'agevolazione è subordinata alla condizione che l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sia connessa esclusivamente all'esercizio del culto; soggiacciono invece le occupazioni che a tale esercizio non sono direttamente correlate;
 - q) occupazioni effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà;
 - r) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze, purché debitamente autorizzate;
 - s) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
 - t) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con striscioni;
 - u) occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

- v) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune;
- w) manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non superi i 10 metri;
- x) occupazioni realizzate per iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune, anche congiuntamente a terzi, con l'esclusione delle occupazioni di attività chiaramente commerciali anche se collaterali all'iniziativa;
- y) occupazioni promosse da chiunque con il patrocinio del Comune di Ronchis;

Art. 5 – Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Capo secondo – PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6 – Concessioni o autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento – anche se escluse dell'applicazione del presente Canone -, devono essere effettuate previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.
2. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m. ed i., è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m. ed i. e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Per il rilascio delle concessione per l'occupazione dei posteggi dei mercati e per le autorizzazioni per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita si applicano, per quanto non previsto dal presente Regolamento, le disposizioni di cui alle normative speciali di settore in quanto compatibili.

Art. 7 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m..

3. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione ha inizio con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione, la quale provvede a darne comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto dagli articoli 7 e 8 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni.
4. L'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo di concessione e/o autorizzazione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico e/o area, o spazi sottostanti e sovrastanti il suolo. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi, ove non diversamente disposto per legge e regolamenti comunali, è di giorni trenta per le autorizzazioni e di giorni sessanta per le concessioni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 8 – Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di concessione o autorizzazione

1. La domanda per ottenere la concessione e/o autorizzazione deve essere presentata, prima dell'inizio dell'occupazione, al competente ufficio comunale.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente, se trattasi di persona fisica;
 - denominazione, sede sociale, codice fiscale e/o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza, il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore di condominio o del rappresentante dell'associazione, se trattasi di persona giuridica, condomino o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare l'occupazione;
 - l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - il periodo per cui viene richiesta la concessione o autorizzazione e la durata per cui si intende effettuare l'occupazione;
 - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.
4. La domanda deve essere presentata:
 - almeno 30 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione, per le occupazioni temporanee;
 - almeno 60 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione, per le occupazioni permanenti.
5. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvo i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, deposito di cauzione, ed altri oneri previsti dalla legge.

Art. 9 – Istruttoria della domanda e conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente della documentazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, mediante raccomandata, o fax, o posta elettronica, con la prescrizione di provvedere entro 15 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti o dei dati richiesti, la domanda viene respinta.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
5. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo al responsabile del servizio (se figura diversa e non coincidente con il responsabile del procedimento) per l'emissione del relativo provvedimento di concessione e/o autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

Art. 10 – Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - elementi identificativi del titolare, sia esso persona fisica, giuridica o associazione non riconosciuta;
 - tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, è allegato, il prospetto di determinazione del Canone.

Art. 11 – Revoca, modifica o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, per variazioni ambientali e/o commerciali, di decoro – ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale -, il provvedimento di concessione o autorizzazione può essere revocato o sospeso. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
2. Il provvedimento di revoca o modifica - da emanarsi a cura dell'ufficio comunale che ha rilasciato la concessione o autorizzazione -, è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo tempo per l'esecuzione dei lavori di rimozione o modifica dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca o modifica per i motivi indicati al precedente comma 1, dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione di interessi , limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o l'autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti ritenuti necessari, sempre a cura e spese dello stesso concessionario.

Art. 12 – Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di occupazione o concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio comunale che ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà comunque superare quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al comma 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al comma 1, avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento di concessione, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo di versamento del Canone, avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per interesse privato e specifico.

Art. 13 – Decadenza della concessione o autorizzazione

1. La decadenza della concessione o autorizzazione, dichiarata dall'ufficio comunale che ha rilasciato l'atto concessorio, si ha:
 - a) per mancato pagamento del Canone;
 - b) per reiterati inadempimenti o violazioni, da parte del concessionario, delle condizioni imposte nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - c) per aver arrecato danno alle proprietà comunali;
 - d) per mancata occupazione del suolo o area avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data del rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - e) per violazione delle norme in materia di subentro nell'uso dell'area o degli spazi;
 - f) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamenti vigenti, ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessorio né qualsiasi altra forma di indennizzo. Per la mancata occupazione di cui al comma 2, lett. d), se il Canone è stato pagato in anticipo, il concessionario è rimborsato, senza interessi, previa presentazione di apposita istanza.
4. Il titolare della concessione o autorizzazione decaduta, è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'ufficio comunale competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 14 – Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento dell'intero periodo in corso.

Art. 15 – Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8.
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere presentata almeno 40 giorni lavorativi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti e, almeno 20 giorni lavorativi prima, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 16 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio od area concessionata o autorizzata;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo il rinnovo ottenuto prima della scadenza, secondo le modalità di cui al precedente art. 15;

- c) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d) eseguire, al termine della concessione, tutti i lavori necessari per il ripristino all'area o spazio occupato;
- e) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- f) provvedere al pagamento del Canone secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento, anche nel caso di non ritiro dell'atto autorizzatorio;
- g) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- h) esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza o concede gli spazi e/o aree;
- i) ripristino pavimentazione pulizia area evitare scarichi o depositi di materiale.

Art. 17 – Occupazioni d'urgenza

1. Per particolari situazioni di emergenza o di obiettiva necessità, ovvero quando il rinvio dell'esecuzione dei lavori non sia possibile per le specifiche condizioni, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato in sanatoria.
2. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà fare riferimento al dettato del decreto legislativo n. 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada.
3. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune via fax o via posta elettronica certificata; ha l'obbligo altresì di presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
4. L'ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno di presupposti di cui al comma 1.

Art. 18 – Occupazioni abusive

1. Si intende abusiva – ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento -, qualunque occupazione effettuata su spazi ed aree pubbliche:
 - a) in assenza della prescritta concessione o autorizzazione
 - b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, revocata, decaduta, sospesa o per la quale sia stata comunicata la rinuncia;
 - c) in caso di occupazione d'urgenza per la quale l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 3 o per accertata inesistenza del requisito di urgenza;
 - d) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali è stata rilasciata la concessione o autorizzazione.
2. Al responsabile dell'occupazione abusiva è assegnato da parte dell'ufficio comunale competente un congruo tempo per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in

pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito al responsabile delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Resta comunque in capo dell'occupante di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Capo terzo – GRADUAZIONE, APPLICAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 19 – Graduatoria delle tariffe – Classificazione del territorio

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione o autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, nonché delle loro potenzialità economiche.
2. Ai fini della determinazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo il seguente elenco di classificazione delle strade ed aree pubbliche, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. A tale scopo le strade, gli spazi e le altre vie pubbliche sono classificate nelle seguenti categorie:

Categoria	Identificazione sulla cartografia
PRIMA	Rosso
SECONDA	Verde
TERZA	Azzurro

Art. 20 – Determinazione della tariffa di base

1. La tariffa base, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività:

a) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato è di:

Categoria PRIMA	Categoria SECONDA	Categoria TERZA
€ 0,90	€ 0,55	€ 0,35

b) OCCUPAZIONI PERMANENTI

per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di:

Categoria PRIMA	Categoria SECONDA	Categoria TERZA
€ 18,00	€ 11,00	€ 5,00

2. Fermi restando i coefficienti moltiplicatori per specifiche attività di cui al presente Regolamento, le misure di tariffa base possono essere modificate annualmente dalla Giunta

Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m. ed i..

3. La deliberazione tariffaria è adottata precedentemente all'approvazione del bilancio di previsione ed ha applicazione nell'esercizio finanziario entro i termini di volta in volta fissati dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio di riferimento.
4. In caso di mancata adozione della deliberazione di modifica tariffaria, restano in vigore le misure di tariffa dell'anno precedente.

Art. 21 – Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. In relazione al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità di occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla misura base di tariffa fissata dall'art. 20 del presente Regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella di seguito riportata:

a) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni effettuate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,30
Occupazioni effettuate da pubblici esercizi, esercizi commerciali in genere	0,40
Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti	0,25
Occupazioni con attrazioni, giochi, divertimenti e spettacoli viaggianti	0,10
Occupazione per manifestazioni politiche, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali, di beneficenza, previdenziali, culturali, sportive e da parte di associazioni di volontariato in genere, e/o gruppi e associazioni locali	0,10
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'edilizia, compreso le occupazioni che comportano alterazioni stradali e/o manomissione del suolo pubblico	0,20
Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo	0,30
Occupazione del suolo comunale non previste nella presente tabella	0,50

b) OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni effettuate da pubblici esercizi ed esercizi commerciali in genere	0,80
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'edilizia compreso le occupazioni che comportano alterazioni stradali e/o manomissione del suolo pubblico	0,80
Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo	0,40
Distributori di carburanti	2
Distributori automatici dei tabacchi ed apparecchi automatici	0,90
Occupazioni con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera	0,70
Occupazioni del suolo comunale non previste nella presente tabella	1

Art. 22 – Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione sul suolo è determinata in metri quadrati o metri lineari. Si considerano spazi od aree concessi anche quelli non occupati ma indispensabili all'utilizzo dell'area o spazi concesso e che, in ogni modo, non potrebbero essere concessi a terzi.
2. Le frazioni inferiori al metro quadro o metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie, il Canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.
5. Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata:
 - a) per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al Canone, corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene;
 - b) per le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, arredi, banchi, tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero di sedie, tavoli, ecc.;
 - c) per i distributori di carburanti, la misura è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei;
 - d) per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree destinate al mercato o comunque all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato, quale risultante dall'atto di concessione;
 - e) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq; del 10 per cento per la parte eccedente i 100 mq;
 - f) per le occupazioni - sia temporanee che permanenti -, eccedenti i 500 mq. e realizzate sulla medesima area di riferimento, la superficie è calcolata in ragione del 10 per cento;
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta del 50%.

Art. 23 – Determinazione del Canone

1. Per le occupazioni permanenti la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione; il Canone è annuo ed indivisibile, ed è dovuto per l'intero anno solare indipendentemente dall'inizio dell'occupazione. L'ammontare del Canone annuo è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 20), per il coefficiente moltiplicatore (art. 21) per la misura dell'occupazione (art. 22).
2. Per le occupazioni temporanee la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione; il Canone è giornaliero e non frazionabile. L'ammontare

del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 20), per il coefficiente moltiplicatore (art. 21), per la misura dell'occupazione (art. 22), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per l'intero.

Art. 24 – Agevolazioni

1. Il Canone, come determinato dall'art. 23 del presente Regolamento, è ridotto:

a) per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali, di beneficenza, previdenziali, culturali e sportive e da parte di associazioni di volontariato in genere del 50%

Art. 25 – Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, da versarsi in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Tali importi sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare del complessivo del Canone dovuto, non può essere inferiore ad € 516,46.

Capo quarto – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – RIMBORSI – RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 26 – Modalità e termini di pagamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare, deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella di rilascio entro il 31 luglio dell'anno di riferimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti dal presente comma.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Il Canone, se di ammontare superiore a € 500,00 può essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione degli interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto o comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione; la 2^a rata entro la data finale dell'occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore ad € 500,00 può essere corrisposto in n. 3 rate trimestrali, anticipate, di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre. Per le occupazioni permanenti concessionate nel corso dell'anno, il cui Canone annuo superi l'importo di € 500,00 - qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato -, la prima rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive, alle predette scadenze ancora utili dalla data di inizio dell'occupazioni.

4. Per ragioni di economicità, viene fissato in € 5,00 l'importo fino alla concorrenza del quale il versamento non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi da parte del Comune. L'importo dei Canoni è arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento del Canone va effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria comunale o mediante procedure informatizzate.

Art. 27 – Penalità ed interessi

1. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 18 del presente Regolamento:
 - a) è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 20%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, così come previsto dall'art. 31, comma 25, della Legge 23/12/1998 n. 448;
 - b) oltre la suddetta indennità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. In caso di omesso o parziale versamento del Canone, l'Amministrazione provvede all'invio, a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di apposita intimazione di pagamento, con individuazione del termine massimo di 15 giorni per l'effettuazione del versamento di quanto dovuto; scaduto predetto termine l'occupazione si intende abusiva e si applicano le sanzioni di cui al precedente comma 1.
3. In caso di omesso o parziale versamento del Canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data ultima prevista per il pagamento e fissata nell'intimazione di pagamento. Il tasso di interesse è determinato in misura pari al tasso di interesse legale, previsto dall'art. 1284 del Codice Civile a cui si rinvia, maggiorato di tre punti percentuali.

Art. 28 – Riscossione coattiva e rimborsi

1. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del Canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La riscossione coattiva del Canone è effettuata in base alla vigente disciplina in materia di riscossione delle entrate comunali.
3. In mancanza di diversa determinazione da parte dell'Amministrazione Comunale, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone, è effettuata direttamente dal Comune. Ove il comune lo ritenga più opportuno, sotto il profilo economico o funzionale, può disporre l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, in base alla normativa vigente in materia.
4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione Comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quelle in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio competente provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 29 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta il Sindaco nomina un funzionario responsabile del servizio che provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.

Art. 30 – Disposizioni finali e transitorie, entrata in vigore

1. Le concessioni/autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del Canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme regolamentari.
2. Per il solo anno 2012, il termine di cui all'art. 26, comma 1, secondo e terzo periodo, è fissato al 30 giugno 2012.
3. E' abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m. ed i., come istituita ed applicata con atti deliberativi adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1^a gennaio 2012.